

Ecolabel, Eco design e normativa sull' efficienza energetica

Avv. Maurizio Iorio

Si parla molto, specie nell'ambito dell'elettronica di consumo, di efficienza energetica. E' pertanto importante per tutti, sia per i consumatori che per i produttori, importatori, distributori, dettaglianti e, in genere, per gli operatori del settore, conoscere i profili essenziali di questa normativa europea, in quanto la stessa permette ai consumatori di acquistare i prodotti meno " energivori " ed ai fornitori, oltre che di produrre e commercializzare prodotti più rispettosi per le risorse naturali e per l'economia, di adeguarsi ai requisiti di Ecodesign e di Ecolabel assai stringenti, stabiliti a livello UE e dettagliatamente sanzionati a livello nazionale. In questo documento esaminiamo in modo riassuntivo ma completo ed articolato la normativa europea e nazionale vigente.

Ecolabel ed Ecodesign

Cominciamo col precisare che la normativa europea si preoccupa di stabilire sia il **COME i prodotti devono essere PROGETTATI e FABBRICATI** per ridurre il consumo energetico (si parla in tal caso di "**Ecodesign**" o di "**ERP**" - *Energy Related Products*, la cui fonte principale è la Direttiva 2009/125/CE del 21.10.2009 ed i correlativi Regolamenti delegati di attuazione) , sia il **COME i prodotti devono ESSERE PRESENTATI ai CONSUMATORI** al fine di incentivare l' acquisto (e conseguentemente la messa in commercio) di prodotti energeticamente virtuosi (si parla in tal caso di "**Ecolabel**" , la cui fonte principale è la Direttiva 2010/30/UE del 19 .05.2010 ed correlativi Regolamenti di attuazione) .

Quali sono i prodotti soggetti alle normative Ecolabel ed Ecodesign ?

Originariamente , la normativa in esame si occupava solo dei prodotti che , dopo l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio, dipendono per funzionare da un input di energia (intesa sia come energia elettrica che come energia derivante da combustibili fossili o da fonti rinnovabili , quali ad esempio quella fotovoltaica o quella eolica) ; successivamente , la normativa si è evoluta e copre oggi qualsiasi prodotto – **purché oggetto , beninteso , di specifici regolamenti UE** - che , indipendentemente dal fatto di utilizzare l' energia , **abbia comunque un impatto sul consumo energetico** , come ad esempio un infisso di una finestra o il soffione di una doccia . Ciò si traduce nel progressivo ampliamento della lista dei prodotti coperti , che oltre a riguardare via via nuovi apparecchi elettronici , si estende a prodotti per idraulica , a serramenti , a materiali per costruzione

Va ricordato in proposito che la Commissione , in data 7 dicembre 2012 (con un documento denominato Swd-2012-434) , in ottemperanza a quanto stabilito da entrambe le direttive sopra indicate , ha adottato **un piano di lavoro** a valere sul biennio 2013-2014 **per l'estensione della normativa sull' efficienza energetica , tramite appositi regolamenti da emanarsi , ad altre**

categorie di prodotti . La correlativa lista (redatta solo in inglese) é soggetta a modifiche in corso d' opera e non è quindi necessariamente definitiva ; essa è la seguente :

– ANNEX II: NON-EXHAUSTIVE ASSESSMENT OF THE PRODUCT GROUPS ON THE INDICATIVE LIST FOR THIS WORKING PLAN

Product group	Estimated energy savings potential (in PJ/year as of 2030)	Considerations for inclusion in the working plan
Priority list		
Water-related products (e.g. showers and taps)	885	Large savings potential (both energy and water) representing an opportunity for an EU labelling scheme
Window products for buildings	785	Large savings potential and opportunity for an energy labelling scheme
Steam boilers (< 50 MW) (e.g., oil-fired boilers, stoker (coal) fire boilers)	177	Relatively large savings potential, even if the potential of boilers with a power over 50MW is likely to be covered by the Industrial Emissions Directive (IED). For boilers under 50MW of power, there seems to be an absence of EU legislation applicable to ecodesign requirements. The savings potential would need to be verified by a dedicated preparatory study.
Power cables	182	There are indications that a substantial improvement potential can be realised by introducing minimum efficiency levels at EU level. There is also an opportunity to introduce the EU energy labelling scheme.
Enterprise servers, data storage and equipment	135	There are indications that a substantial improvement potential can be realised by introducing minimum efficiency levels at EU level. The savings potential would need to be verified by a dedicated preparatory study.
Smart meters/appliances	802	Large savings potential identified in the impact assessment of the Energy Efficiency Directive (June 2011)
Conditional list		
Positive displacement pumps	270	Large savings potential identified, but potential overlap with ongoing regulatory work on pumps Opportunity to introduce EU energy labelling scheme

Product group	Estimated energy savings potential (in PJ/year as of 2030)	Considerations for inclusion in the working plan
(e.g., piston pumps Screw pumps)		
Fractional HP motors (< 200MW) (e.g., Split-phase AC induction motors, brushless DC motors)	258	Potential regulatory overlap with products in which Fractional HP motors are used that are already subject to ecodesign measures. Potential option of introducing ecodesign requirements.
Lighting controls/systems	610	Large savings potential identified, but potential regulatory overlap with lighting in both domestic and tertiary sectors.
Heating controls	319	Large savings potential identified, but potential regulatory overlap with water heaters and storage tanks.
Thermal insulation products for buildings	1500	Large savings potential identified, but regulatory overlap with the EPBD and CPR needs to be avoided. Savings are likely to be achieved at the level of buildings (affected energy system) and relate to characteristics of the building components, in which insulation materials are used.

In cosa consiste la normativa Ecolabel ?

Dall' inizio degli anni novanta , si sono succedute numerose direttive sull' etichettatura energetica (una per tutte : D. 92/75/CE) . La direttiva attualmente in vigore, **D. 2010/30/UE** , estende il campo

dei prodotti coperti (estendendo per la prima volta il campo di applicazione agli apparecchi TV) , ed è stata attuata ad oggi con l' emanazione di numerosi Regolamenti (previsti dalla Direttiva quali " *Atti delegati* " , di cui si dirà oltre) ; la stessa è stata altresì attuata , per quanto di competenza nazionale (ossia , essenzialmente , quanto alla sorveglianza ed alle sanzioni) , dal DLgs 28.06.2012 n. 104 , entrato in vigore il 21.07.2012 .

La D. 2010/30/UE sostituisce , incorporandola ed emendandola , la precedente D. 92/75/CE; essa stabilisce un quadro per l' armonizzazione delle normative nazionali sui prodotti connessi all' energia ed il loro consumo anche tramite etichette ed informazioni sugli standard di ogni prodotto , al fine di permettere ai consumatori di scegliere con maggior oculatezza gli apparecchi energeticamente più efficienti da acquistare.

Concretamente , essa stabilisce quanto segue :

(I)- **Informazioni destinate ai consumatori finali** : (1) ETICHETTA + (2) SCHEDA INFORMATIVA : tutti i prodotti interessati esposti in vendita , affitto , locazione finanziaria , devono essere accompagnati da un' etichetta , fornita gratuitamente al rivenditore dal Fornitore (identificato nel produttore o nel suo mandatario nella UE o , in mancanza , nell' importatore che immetta in servizio il prodotto nella UE o in qualsiasi altro soggetto che immetta sul mercato o in uso i prodotti interessati) , redatta secondo quanto previsto dal correlativo regolamento UE , riportante dettagliate informazioni sul consumo energetico e sulla correlativa classe energetica attribuita . Inoltre , i prodotti interessati , esposti o meno alla vendita , devono essere accompagnati da un' apposita scheda informativa apprestata dal Produttore , riportante anch' essa dettagliate informazioni sul consumo energetico . Infine , ogni forma di pubblicità concernente i prodotti interessati , così come il materiale tecnico promozionale (cataloghi , opuscoli , ecc.) , deve fornire agli utilizzatori finali le istruzioni necessarie al consumo energetico o fare riferimento alla specifica classe energetica attribuita all' apparecchio .

(ii)- **Informazioni destinate alle autorità** : DOCUMENTAZIONE TECNICA : il Fornitore deve tenere a disposizione delle autorità , per 5 anni dalla data di fabbricazione dell' ultimo prodotto interessato , una documentazione tecnica, redatta in una delle lingue ufficiali della UE , sufficiente a valutare l' esattezza dei dati che figurano sull' etichetta e sulla scheda , redatta in conformità a certi parametri stabiliti .

Quali sono i Regolamenti UE di attuazione della normativa Ecolabel ?

L' attuazione della Direttiva 2010/30/UE è affidata ad " *Atti delegati* " , ossia a Regolamenti da emanarsi dalla Commissione Europea sulla base della delega alla stessa conferita dalla direttiva stessa . Riporto di seguito l' elenco di tutti i regolamenti emanati al gennaio 2014 :

- **Reg. n. 1059/2010 della Commissione del 28.09.2010** (etichettatura riguardante il consumo energetico delle lavastoviglie per uso domestico) ;

- **Reg. n. 1060/2010 della Commissione del 28.09.2010** (etichettatura riguardante il consumo energetico degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico) ;

- **Reg. n. 1061/2010 della Commissione del 28.09.2010** (etichettatura riguardante il consumo energetico delle lavatrici per uso domestico) ;

- **Reg. n. 1062/2010 della Commissione del 28.09.2010** (etichettatura riguardante il consumo energetico dei televisori)

- **Reg. n. 626/2011 della Commissione del 04.05.2011** (etichettatura riguardante il consumo energetico dei condizionatori)

- **Reg. n. 392/2012 della Commissione del 01.03.2012** (etichettatura riguardante il consumo energetico degli apparecchi asciugabiancheria domestici)

- **Reg. n. 874/2012 della Commissione del 12.07.2012** (etichettatura riguardante il consumo energetico di lampade ed accessori per l'illuminazione) .

- **Reg. n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013** (etichettatura riguardante apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari)

- **Reg. n. 812/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013** (etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari) ;

- **Reg. n. 665/2013 della Commissione del 3.05.2013** (etichettatura indicante il consumo degli aspirapolvere) .

Ad oggi (gennaio 2014) tutti i suddetti Regolamenti sono già entrati in vigore , con l' eccezione dei seguenti :

Quanto a **lampade ed accessori per l' illuminazione** , il Regolamento n. 874/2012 è entrato in vigore l' 1.09.2013 , ma le obbligazioni relative alla pubblicità ed all' informazione sulla classe energetica entreranno in vigore solo il 1° marzo 2014 .

Quanto agli **aspirapolvere** , Il Regolamento n. **665/2013** entrerà in vigore l' 1.09.2014 (fatto salvo il caso di aspirapolvere con filtro ad acqua in cui l' entrata in vigore è posticipata all' 1.09.2017) .

In cosa consiste la normativa Ecodesign ?

L' attuale **Direttiva 2009/125/CE** sui prodotti connessi all' energia (definita anche , come già ricordato " *Direttiva sui prodotti correlati all' energia o ERP* ") , pur abrogando ed estendendo il campo d' azione della precedente direttiva di settore (D. 2005/32/CE sui prodotti che utilizzano l' energia o *EUP*) , la incorpora e la conferma , con la conseguenza che rimangono assolutamente validi i Regolamenti UE già emessi in esecuzione di quest' ultima .

La normativa in esame impone ai fabbricanti o , se questi non sono residenti nella UE né hanno nominato un mandatario ivi residente , agli importatori , di immettere sul mercato o in servizio solo prodotti conformi alle caratteristiche tecniche previste dal Regolamento di esecuzione applicabile e di attestarne la conformità tramite gli stessi strumenti previsti ai fini della marcatura CE , ossia :

(i) **Marchio CE** da riportarsi su ogni prodotto (ovviamente non occorre un marchio ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa CE di settore) ; (ii) **Dichiarazione di conformità** del prodotto alla misura di esecuzione applicabile (da esibirsi , a richiesta , alle autorità) , (iii) **un modulo di documentazione tecnica** redatto per iscritto , da esibire su richiesta alle autorità di sorveglianza . Non è previsto il coinvolgimento obbligatorio di un Organismo Notificato .

Vale la pena di ricordare , seppur incidentalmente , che anche la Direttiva RoHS 2 (D. 2011/65/UE) prevede che la conformità dei prodotti ai requisiti da essa disciplinati venga attestata tramite gli stessi strumenti di cui sopra (seppur con diverso contenuto) , con la conseguenza che pertanto – sotto un profilo formale – la marcatura CE viene ora ad avere , per moltissimi prodotti , un triplice significato : (1) attestazione della conformità alla normativa tecnica del prodotto , (2) a quella ambientale RoHS 2 ed (3) a quella di efficienza energetica in esame (Ecodesign) .

Quali sono i Regolamenti UE di attuazione della normativa Ecodesign ?

Riporto di seguito i Regolamenti di attuazione vigenti (al gennaio 2014) :

REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2013 - Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti ;

REGOLAMENTO (UE) N. 814/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2013- Apparecchi scaldacqua e serbatoi per l'acqua calda

REGOLAMENTO (UE) N. 666/2013 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2013 – Apparecchi aspirapolvere ;

REGOLAMENTO (UE) N. 617/2013 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2013 - Computer e server informatici ;

REGOLAMENTO (UE) N. 932/2012 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 2012 - Asciugabiancheria per uso domestico ;

REGOLAMENTO (CE) N. 641/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 - Circolatori senza premistoppa indipendenti e circolatori senza premistoppa integrati in prodotti

REGOLAMENTO (UE) N. 622/2012 DELLA COMMISSIONE dell' 11 luglio 2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 ;

REGOLAMENTO (UE) N. 547/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2012 - Pompe per acqua ;

REGOLAMENTO (UE) N. 206/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2012 - Condizionatori d'aria e ventilatori ;

REGOLAMENTO (UE) N. 327/2011 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2011 - Ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW ;

REGOLAMENTO (UE) N. 1016/2010 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2010 - Lavastoviglie a uso domestico ;

REGOLAMENTO (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010 - Lavatrici per uso domestico;

REGOLAMENTO (UE) N. 1194/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2012 - Lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e pertinenti apparecchiature ;

REGOLAMENTO (UE) N. 347/2010 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la

progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade ;

REGOLAMENTO (CE) N. 859/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico ;

REGOLAMENTO (CE) N. 244/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 lampade non direzionali per uso domestico ;

REGOLAMENTO (CE) N. 245/2009 DELLA COMMISSIONE del 18 marzo 2009 - Lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade ;

REGOLAMENTO (CE) N. 643/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 - Apparecchi di refrigerazione per uso domestico ;

REGOLAMENTO (CE) N. 642/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 - Televisori ;

REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 - Motori elettrici ;

REGOLAMENTO (CE) N. 278/2009 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2009 - Alimentatori esterni ;

REGOLAMENTO (CE) N. 107/2009 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2009 - Ricevitori digitali semplici ;

REGOLAMENTO (UE) N. 801/2013 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2013 recante modifica del regolamento (CE) n. 1275/2008 per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori.

A chi spetta la sorveglianza sul mercato ?

La sorveglianza sul mercato (sia quanto a Ecolabel che a Ecodesign) è attribuita al Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) , che si avvale del supporto dell' ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie) .

Quanto ai controlli in materia di Ecolabel , il MISE si avvale , oltre che di ENEA , delle Camere di Commercio , dell' Agenzia delle Dogane , della Guardia di Finanza e degli altri " *Organismi pubblici aventi competenza in materia* " .

Quali sono le sanzioni ?

Quanto alla normativa Ecolabel :

- La mancanza dell' etichetta comporta una sanzione da 3000 a 20.000 Euro e inoltre , nei casi all' uopo previsti , il divieto d' immissione e/o l' obbligo di ritiro dal mercato .

- Sono stabilite specifiche sanzioni per la mancata ottemperanza ai provvedimenti adottati dal MISE (da 4000 a 40.000 Euro) , per l' esposizione di etichette incomplete o inesatte (da 2000 a 20.000 Euro) , per l' esposizione da parte del distributore di prodotti privi di etichetta (da 1000 a 10.000 Euro) .

Euro) , o con etichetta posta in modo non visibile e leggibile , o mancanti di scheda informativa o con scheda informativa irregolare (da 500 a 5000 Euro) .

Quanto alla normativa Ecodesign :

- L' immissione in commercio o in servizio di prodotti privi di marcatura CE o di dichiarazione di conformità è punita con una sanzione pecuniaria da 20.000 a 150.000 Euro e comporta , nel caso di mancata ottemperanza all' ordine di rendere conforme il prodotto , l' obbligo di ritiro dal mercato .

- Sono previste specifiche sanzioni per la mancata ottemperanza al divieto dell' autorità di commercializzazione temporanea di prodotti sospettati di essere solo formalmente regolari (da 10.000 a 50.000 Euro) e per la mancata ottemperanza al divieto di commercializzare prodotti che non si è voluto rendere conformi , pur essendo stati a ciò richiesti dall' autorità competente (da 40.000 a 150.000 Euro) . Infine , la mancata esibizione all' autorità richiedente della documentazione tecnica relativa al prodotto è punita con una sanzione da 5000 a 30.000 Euro .

Avv. Maurizio Iorio